

I.A.C.P.  
CAPITOLATO SPECIALE  
LOTTO 4  
KASKO-A.R.D.  
Numero di gara 7712160 del 18/05/2020 CIG 8240899CFA

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

“Accessori”	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature de genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
“Assicurato”	il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia;
“Capitolato”	le norme che regolano il rapporto contrattuale ;
“Contraente”	L’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Palermo
“Cose”	sia gli oggetti materiali ché gli animali
“Degrado”	percentuale di riduzione nell’apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino
“Franchigia”	l’importo pattuito che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro;
“Garanzia”	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo ;
“Legge”	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche
“Regolamento”	il regolamento di esecuzione della predetta legge (di cui al D.P.R. 24.11.1970 n. 973) e successive modificazioni
“Indennizzo”	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
“Risarcimento”	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
“Premio”	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
“Proprietario”	l’intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
“Rischio”	la probabilità che si verifichi il sinistro ;
“Sinistro”	il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
“Scoperto”	la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente ;
“Società”	l’Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l’assicurazione;
“Tariffa”	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione del presente capitolato speciale
“Valore a nuovo”	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino (imposte escluse)
“Valore assicurato”	il valore del veicolo dichiarato dall’assicurato nel contratto di assicurazione
“Valore commerciale”	il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni “Eurotax”

SEZIONE I  
A.R.D.  
Incendio e Furto

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

Art.1ard - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti esclusivamente dalle autovetture dei dipendenti della Contraente e purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati su ciascun veicolo, contro i rischi da:

#### 1.a)ard - INCENDIO

L'assicurazione comprende i seguenti eventi:

- ◇ incendio - azione del fulmine;
- ◇ esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ◇ spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni.

#### **ESTENSIONE INCENDIO da atti vandalici**

La garanzia é estesa a:

- ◇ i danni materiali e diretti causati ai veicoli da incendio avvenuto in conseguenza di tumulti, scioperi, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, fenomeni atmosferici e tellurici.

◆ Non sono indennizzabili i danni

- a cose non pertinenti al veicolo assicurato e che si trovino sullo stesso

#### 1.b)ard - FURTO

L'assicurazione comprende i seguenti eventi:

- ◇ furto e/o rapina totale e/o parziale (consumati o tentati);
- ◇ danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- ◇ danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;

#### **Art.2 ard - ESCLUSIONI**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare od radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

#### **Art.3 ard - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

In caso di furto e/o rapina, totale o parziale, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile a termini di polizza di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro/500,00= per evento, importo che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso

#### **Art.4 ard - CHIUSURA INDAGINE PRELIMINARE**

In caso di danno da furto l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine; l'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società, non appena possibile ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

#### **Art.5ard - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00= (diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

Il capitale assicurato si riferisce al veicolo ed agli accessori stabilmente installati sullo stesso, fatta eccezione per gli apparecchi audio -fono - visivi.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;

- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base alla media delle quotazioni "Eurotax".

#### Art.6 ard - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo concordato verrà eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

### SEZIONE II A.R.D. Eventi Socio Politici e Naturali

#### Art. 7 ard. - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società risponde dei danni diretti subiti dai veicoli assicurati, nei limiti dei massimali previsti, a seguito di:

- atti dolosi di terzi;
- trombe, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti. fonoriproduttori e ricetrasmittenti.

La garanzia è operante per i soli rischi delle autovetture di proprietà dei dipendenti della Contraente, e conseguenti all'uso per conto e su autorizzazione della Contraente e guidate esclusivamente dai dipendenti

Gli accessori, compresi i sistemi di posizionamento satellitare, sono garantiti, purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli "Capitale assicurato" e "Documenti complementari alla denuncia di sinistro".

#### Art. 8 ard. - CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00= (diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

Il capitale assicurato si riferisce al veicolo ed agli accessori stabilmente installati sullo stesso, fatta eccezione per gli apparecchi audio -fono - visivi..

#### Art. 9 ard. - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- Danno parziale

L'indennizzo viene stabilito in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa; per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

- Danno totale

La Società rimborsa, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato in base alla rivista Quattroruote.

#### SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10 % con il minimo di 500,00 Euro.

#### DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri della Società.

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri della Società i seguenti documenti:

- il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

**SEZIONE III KASKO  
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO**

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

**Art. 1 kasko - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dagli autoveicoli dei dipendenti del Contraente non intestate al P.R.A. a nome del Contraente, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione su aree pubbliche o private. Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sui veicoli assicurati, esclusi in ogni caso apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti.

La garanzia è operante per i soli rischi conseguenti all'uso delle autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente e guidate esclusivamente dai dipendenti

**Art. 2 kasko – TIPO DI COPERTURA**

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00=(diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

**Art. 3 kasko - ESCLUSIONI**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti dal veicolo se guidato da persona diversa dal dipendente;
- b) determinati da dolo del Contraente, o dell'Assicurato;
- c) cagionati da cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;
- d) cagionati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, incendio non determinato dagli eventi descritti nell'oggetto della garanzia;
- e) subiti dai veicoli durante l'uso non autorizzato dal Contraente.

**Art. 4 kasko – LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

In caso di danno parziale l'indennizzo si determina in base ai tempi di riparazione e al listino prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Ad eccezione delle riparazioni di prima necessità al fine di portare in rimessa od officina, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di aver avuto il consenso della Società o in mancanza dello stesso prima che siano trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro. I danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta. In caso di danno totale la Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato, il valore di recupero. Si considera danno totale quando lo stesso raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**NORME CONTRATTUALI COMUNI ALLE GARANZIE**

**KASKO – A.R.D.**

**ART.1 – ESONERO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle targhe ai fini dell'identificazione delle autovetture assicurate, nonché della preventiva comunicazione delle generalità delle persone che usano le autovetture assicurate

A tali fini identificativi si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti che il Contraente si obbliga a conservare, costantemente aggiornare ed esibire a richiesta della Compagnia, ed in particolare dovranno risultare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta
- generalità del dipendente, amministratore, sindaco, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;

- numero dei chilometri percorsi

#### Art. 2 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante lo stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

#### Art.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO / TERMINI DI RISPETTO

Il premio lordo viene stabilito per ogni chilometro percorso in trasferte in euro

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di 40.000 Km. Da considerare come premio minimo comunque acquisito.

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento del premio che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

#### Art.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Per i veicoli la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ai sensi del D. L. 23.12.1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26.02.1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e dal sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, per le parti che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ove venga dimostrato il pregiudizio subito per tali omissioni.

#### Art.5 - INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna, entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, a fornire all'Ente Contraente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri indicando il numero dei sinistri complessivamente denunciati e di questi quanti siano stati liquidati e in che misura, quali siano rimasti senza seguito e quali siano stati riservati ed in quale misura.

#### Art.6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art.7 - FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello ove ha sede il Contraente.

#### Art.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art.9 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza decorrerà dalla data indicata nel bando gara, ha la durata annuale e non è rinnovabile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

#### Art.10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo di telex o telefax.

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

#### IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... – dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE

**SCHEDA DI OFFERTA**  
**KASKO – FURTO – INCENDIO – GARANZIE ACCESSORIE**  
**LOTTO 4**

Compagnia

Agenzia

PREVENTIVO KM.

Palermo Km 15.000,00  
 Provincia Km 25.000,00  
 Totale Km 40.000,00

Premio per  
 chilometro

Premio annuo Lordo

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra ..... in lettere

.....

luogo e data \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

timbro e firma \_\_\_\_\_